



NOTA OPERATIVA

N. 17/2023

OGGETTO: *L'ordinamento sportivo italiano e le associazioni e società sportive dilettantistiche.*

1. Introduzione

Lo scopo della presente Nota Operativa è quello di evidenziare le funzioni dell'ordinamento sportivo italiano e analizzare le principali caratteristiche e la corretta gestione delle associazioni e società sportive dilettantistiche a seguito delle nuove integrazioni apportate dal legislatore alla normativa vigente nel Codice civile e dalle nuove disposizioni dettate dal **D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021**.

Come è noto, il fenomeno dell'associazionismo è stato regolamentato dal legislatore nel Codice civile del 1942, con norme intese soprattutto a disciplinare sostanzialmente e processualmente i rapporti giuridici nascenti dalle attività associative, al fine di renderli più sicuri, specie nei confronti degli associati e di tutti gli altri soggetti terzi coinvolti o interessati.

Dopo le integrazioni apportate dal legislatore alla normativa vigente nel Codice civile e anche, a certe condizioni, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 36/2021, le attività sportive possono essere svolte sotto la veste giuridica di: associazioni riconosciute o non riconosciute, società di capitali o società di persone di cui al libro V, Titolo V del Codice civile, ovvero: società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, in accomandita semplice e società semplice.

Il suddetto articolo 6 del Decreto 36, nel 2° comma espressamente dispone che: *“Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. In tal caso, le norme del presente decreto trova un'applicazione solo in quanto compatibili”*.